


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento
delle Politiche Comunitarie

Struttura di Missione per le Procedure di infrazione


Presidenza del Consiglio dei Ministri
DCPC 0001483 P-4.22.17.4.5
del 02/03/2011



*original
Dot. Martin
me just received
04 MAR 2011*

Roma, 2 marzo 2011

Regione Friuli Venezia Giulia
Ufficio del Presidente
Fax 040 3773702
Consiglio Regionale
Fax 040 3773190



e.p.c.

Ministero dell'Interno
Ufficio legislativo
Fax 06.4741924

Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Fax 00322 2200426
c.a. Cons. Cassese

Oggetto: Direttiva 2004/38 relativa ai diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Disposizioni adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Caso EU Pilot 1770/11/JUST.

Nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, questa Struttura ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni, di seguito allegata, in merito all'attuazione in Italia della direttiva 2004/38.


In particolare, la Commissione ritiene alcune disposizioni adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia incompatibili con il diritto dell'Unione europea.

E' opportuno rammentare che la richiesta della Commissione trova il suo fondamento nell'obbligo di leale cooperazione imposto agli Stati membri dall'art. 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (già art. 10 TCE) e che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo dà diritto alla Commissione di avviare nei confronti dello Stato italiano una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'Amministrazione interessata è, pertanto, pregata di voler cortesemente inviare tutte le informazioni atte a chiarire la questione alla segreteria della Struttura di missione per le procedure d'infrazione istituita presso il Dipartimento Politiche Comunitarie (tel. 06 6779 5208, fax 06 6779 5194), entro il **2 maggio p.v.**, al fine di consentire a questa Struttura di trasmetterle ai competenti Servizi della Commissione europea nei termini previsti dal Progetto pilota.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per qualunque chiarimento dovesse risultare necessario.

Il Coordinatore della Struttura di Missione
(Cons. Vincenzo Celeste)



L.D.G.



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE GIUSTIZIA

Direzione C: Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione
Il Direttore

Bruxelles 25 FEV. 2011
JUST/C2/ChB/hk (2010) s1019478

NOTA ALL'ATTENZIONE DELLA
RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UNIONE EUROPEA

OGGETTO: RICHIESTA DI INFORMAZIONI EU-PILOT SU PRESUNTE VIOLAZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE DA PARTE DELL'ITALIA

I servizi della Commissione sono stati invitati a verificare la compatibilità della normativa regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia con la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Fatti

Nel 2009 la Commissione ha ricevuto tre denunce¹ dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione ("ASGI") riguardanti l'adozione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia di atti normativi contrari alla direttiva 2004/38/CE. Inoltre, l'11 maggio 2010 la Commissione ha ricevuto un'ulteriore denuncia sulla stessa materia. Stando ai denunciati le seguenti disposizioni violano il diritto dell'UE:

1. l'articolo 38 della *legge regionale n. 16 del 5 dicembre 2008*² ("L.R. 16/2008");
2. l'articolo 9 della *legge regionale n. 9 del 14 agosto 2008*³ ("L.R. 9/2008");
3. l'articolo 10, comma 25, della *legge regionale n. 17 del 30 dicembre 2008*⁴ ("L.R. 17/2008").

Da un lato, alcune delle suddette disposizioni introducono requisiti di residenza per l'ottenimento degli alloggi di edilizia sociale e del sostegno alle nascite che sembrerebbero in contrasto con la direttiva 2004/38/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Dall'altro, l'articolo 9 della L.R. 9/2008 esclude tutti i cittadini di paesi terzi dall'ambito di applicazione delle prestazioni relative alla lotta contro la povertà e il disagio sociale.

¹ Rif. Adonis n. A3650/2009, A3652/2009 e A3653/2009.

² Legge regionale n. 16 del 5 dicembre 2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo".

³ Legge regionale n. 9 del 14 agosto 2008 in materia di requisiti per l'accesso a prestazioni di assistenza per il contrasto alla povertà e al disagio sociale.

⁴ Legge regionale n. 17 del 30 dicembre 2008 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione".

Il 9 giugno 2009 la Commissione ha contattato le autorità italiane riguardo a tali denunce tramite il sistema EU PILOT. Nonostante vari solleciti non ha ricevuto risposta.

Nel 2009 e 2010 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha adottato alcuni emendamenti alle leggi regionali sull'edilizia residenziale pubblica e sulla politica familiare, modificandone le regole di ammissibilità a potenziale svantaggio dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, in contrasto con la direttiva 2004/38/CE. Di conseguenza, la *legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009*⁵ ("L.R. 12/2009"), la *legge regionale n. 18 del 15 ottobre 2009*⁶ ("L.R. 18/2009") e la *legge regionale n. 7 del 24 maggio 2010*⁷ ("L.R. 7/2010") hanno integrato e modificato varie disposizioni della *legge regionale n. 6 del 7 marzo 2003*⁸ e della *legge regionale n. 11 del 7 luglio 2006*⁹ ("L.R. 11/2006"). In questo contesto, il 24 giugno 2010 l'ASGI ha presentato un'ulteriore denuncia riguardante la L.R. 7/2010.

I seguenti articoli della L.R. 12/2009, della L.R. 18/2009 e della L.R. 7/2010 subordinano la concessione di determinate prestazioni sociali alla sussistenza di requisiti di residenza che risulterebbero in contrasto con la direttiva 2004/38/CE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia:

1. articolo 2 della L.R. 14/1991;
2. articolo 12 della L.R. 6/2003;
3. articolo 8bis della L.R. 11/2006;
4. articolo 12bis della L.R. 11/2006;
5. articolo 38 della L.R. 16/2008;
6. articolo 11, comma 13, della L.R. 12/2009;
7. articolo 4, comma 1, della L.R. 18/2009;
8. articolo 39 della L.R. 7/2010.

Di conseguenza, sono stati introdotti due criteri di priorità a favore delle persone che risiedono in Italia da almeno dieci anni, di cui uno in regione, e dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente in Italia da almeno otto anni, di cui uno in regione, per l'accesso a una serie di interventi e prestazioni sociali quali:

- assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (articolo 12 della L.R. 6/2003 quale modificato dall'articolo 38 della L.R. 16/2008);
- accesso alle prestazioni relative alla lotta contro la povertà e il disagio sociale (articolo 9 della L.R. 9/2008);
- assegni di studio (articolo 2 della L.R. 14/1991 quale modificato dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 18/2009);

⁵ Legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009 "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007".

⁶ Legge regionale n. 18 del 15 ottobre 2009 "Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale".

⁷ Legge regionale n. 7 del 24 maggio 2010 "Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi".

⁸ Legge regionale n. 6 del 7 marzo 2003 "Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica" e legge regionale n. 11 del 7 luglio 2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità".

⁹ Legge regionale n. 11 del 7 luglio 2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità".

- interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni (articolo 12 della L.R. 6/2003 quale modificato dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 18/2009);
- prestazioni a sostegno della funzione educativa (articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 12bis della L.R. 11/2006 quale modificato dall'articolo 11, comma 13, della L.R. 12/2009);
- sostegno economico alle gestanti in difficoltà (articolo 8 della L.R. 11/2006 quale sostituito dall'articolo 34 della L.R. 7/2010);
- accesso agli assegni correlati alle nascite (articolo 8bis della L.R. 11/2006 quale aggiunto dall'articolo 10, comma 25, della L.R. 17/2008);
- sostegno economico ai genitori in difficoltà (articolo 9 della L.R. 11/2006 quale sostituito dall'articolo 9, comma 20, della L.R. 24/2009 e ulteriormente modificato dall'articolo 36 della L.R. 7/2010);
- interventi regionali sperimentali in materia sociale volti a mettere a disposizione unità abitative in affitto da destinare ad alloggio per nuove famiglie mediante l'anticipazione di canoni di affitto o concorso nel sostegno degli stessi (articolo 8ter della L.R. 11/2006);
- "carta famiglia", consistente nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse (articolo 10 della L.R. 11/2006 quale modificato dall'articolo 11, comma 13, della L.R. 12/2009);
- voucher per l'accesso a servizi e prestazioni (articolo 11 della L.R. 11/2006 quale sostituito dall'articolo 37 della L.R. 7/2010);

L'articolo 2 della L.R. 14/1991, l'articolo 12 della L.R. 6/2003 e gli articoli 8 e 10, comma 5, della L.R. 11/2006 (quale modificata dall'articolo 5 della L.R. 18/2009) esonerano dai criteri riguardanti la durata della residenza i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché coloro che prestano servizio presso le forze armate e le forze di polizia.

Valutazione giuridica

Ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, "[f]atte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".

Al riguardo la Commissione rileva che l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 6 gennaio 2007¹⁰ attua correttamente l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE: *"Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente".*

¹⁰ Decreto legislativo n. 30 del 6 gennaio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", GU n. 72 del 27 marzo 2007.


La Commissione sottolinea che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia le norme relative alla parità di trattamento previste dal diritto dell'UE "vietano non solo le discriminazioni palesi, in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in effetti al medesimo risultato"¹¹.

Di conseguenza le condizioni imposte dal diritto nazionale devono essere considerate indirettamente discriminatorie, quantunque applicabili indipendentemente dalla cittadinanza, qualora per i cittadini dello Stato membro interessato risulti più facile soddisfare i requisiti stabiliti rispetto ai cittadini migranti dell'UE, a meno che le misure in questione siano obiettivamente giustificate e proporzionate al conseguimento di un obiettivo legittimo.

I requisiti di residenza stabiliti dalle citate leggi regionali appaiono più facili da soddisfare per i cittadini italiani che per i cittadini di altri Stati membri¹².

Inoltre, l'esclusione dei cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell'Unione dal campo di applicazione delle prestazioni relative alla lotta contro la povertà e il disagio sociale prevista dall'articolo 9 della L.R. 9/2008 risulterebbe in contrasto con l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE.

Alla luce di quanto sopra, la suddetta normativa risulta contraria all'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE. La Commissione invita pertanto le autorità italiane a formulare osservazioni sulle richiamate leggi regionali, e ad indicare, in particolare, come ritengano che le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia siano conformi all'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE.



Aurel CIOBANU-DORDEA

¹¹ V. causa 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost Racc. pag. 153, punto 11. V. causa C-388/01, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, Racc. pag. I-721, punto 13.

¹² Causa C-279/89, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-5785, punto 42. Si veda inoltre la sentenza della Corte del 10 marzo 1993 nella causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo.